



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RAZZI, AIELLO, AMORUSO, BILARDI, BRUNI, CARDIELLO, CERONI, COLUCCI, DALLA TOR, FAZZONE, FLORIS, GENTILE, GIRO, MANCUSO, MILO, MUSSOLINI, PELINO, PERRONE, TARQUINIO e TORRISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2013

Disposizioni per favorire il trasferimento in Italia di imprese italiane e straniere operanti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - In quarant'anni di lavoro all'estero in fabbrica da emigrante, lo scrivente ha avuto modo di confrontarsi con quelle realtà imprenditoriali italiane operanti all'estero, che sono esempio di impresa di successo. Molte di queste ritornerebbero volentieri a fare impresa in Italia, perché, al desiderio di tornare nel loro Paese, si aggiunge l'orgoglio personale di essere riusciti nell'intento di realizzare le proprie potenzialità come imprenditori di successo. Per questi motivi sarebbe opportuno predisporre misure idonee a favorire il rientro e l'insediamento delle imprese, attualmente operanti all'estero, nel territorio italiano. In un periodo di congiuntura economica sfavorevole, quale è quello che attraversiamo, sarebbe auspicabile che gli imprenditori italiani all'estero ritornassero in Italia con la loro ricchezza ed esperienza, con le loro aziende, con i loro macchinari e capitali. Per fare questo, sarebbe utile approntare misure che facilitassero il trasferimento.

Vi sono realtà imprenditoriali italiane, ma anche aziende straniere, che all'estero rappresentano il prodotto, la creatività e la produzione industriale italiana ai massimi livelli, che producono ricchezza per solidità e capacità, e che investirebbero molto volen-

tieri i propri capitali in Italia. Un complesso di adempimenti amministrativi che in Italia ingigantisce gli impedimenti e ostacola la volontà di ritorno, unito ad una pressione fiscale elevata, fa desistere da questi intenti e scoraggia il ritorno di quella che è una vera e propria fortuna.

Con il presente disegno di legge, composto da tre articoli, si prevede un credito di imposta decennale pari all'80 per cento degli oneri sostenuti per il trasferimento degli impianti produttivi e delle spese effettuate per nuovi investimenti ad essi correlati, a fronte anche dell'incremento dell'occupazione realizzato con l'assunzione stabile di lavoratori iscritti nelle liste di disoccupazione, di lavoratori che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di lavoratori precari.

Si prevede inoltre la possibilità di concessione gratuita, da parte delle autorità comunali o regionali, dei terreni per l'insediamento degli impianti produttivi per tutta la durata dell'attività di impresa. La convenienza sarà reciproca, sia per gli imprenditori che vedranno realizzarsi il sogno del ritorno per continuare a fare impresa in Italia, sia per lo Stato italiano, perchè la forza lavoro necessaria sarebbe attinta dalle liste di disoccupazione nazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli imprenditori italiani e stranieri operanti all'estero che trasferiscono la loro attività di impresa in Italia è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'80 per cento degli oneri sostenuti per il trasferimento degli impianti produttivi e delle spese effettuate per nuovi investimenti ad essi correlati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta con riferimento alle operazioni di trasferimento effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in dieci rate eguali nel periodo d'imposta nel quale sono stati sostenuti gli oneri ed effettuate le spese d'investimento e nei nove periodi d'imposta successivi. Esso è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per fruire del credito d'imposta, gli imprenditori di cui al comma 1 devono impegnarsi, con atto stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, a mantenere per almeno dieci anni la localizzazione degli impianti produttivi e livelli di occupazione almeno pari a quelli esistenti negli impianti

che vengono trasferiti nel territorio nazionale.

5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo e le procedure di controllo, nonché le cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni.

Art. 2.

1. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati ad attribuire in concessione, a titolo gratuito e per tutta la durata dell'attività di impresa, terreni di loro proprietà per l'inse-diamento degli impianti industriali di cui all'articolo 1, comma 1. La concessione è rilasciata previa stipulazione di un contratto di programma tra l'ente pubblico e l'imprenditore, che determina il numero di nuove assunzioni di lavoratori, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che l'imprenditore si impegna ad effettuare, secondo termini stabiliti nei medesimi contratti di programma, tra soggetti iscritti nelle liste di collocamento ovvero che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione guadagni o che sono impiegati con contratti di lavoro a tempo determinato o altri contratti di lavoro atipici.

Art. 3.

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

